



Roma,

25 luglio 2011

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

570/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°10

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 21 luglio 2011.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma 21 luglio 2011
prot. n. 11.115

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 5 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto “ Prime misure urgenti per l'economia- Decreto Sviluppo”, con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

21 luglio 2011

prot. n. 11.115

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5- 2011

Oggetto: Prime disposizioni urgenti per l'economia – Decreto Sviluppo –

Nella G.U. n.160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge n. 106 del 12 luglio 2011, concernente "Semestre europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia", che ha convertito il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, cd."Decreto Sviluppo".

Si riportano di seguito le principali norme che possono interessare i destinatari della presente Circolare.

- ***Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 2)***

A tutti i datori di lavoro che provvedono ad effettuare nuove assunzioni di lavoratori "svantaggiati" a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), determinando un incremento della base occupazionale rispetto al numero dei lavoratori dipendenti impiegati nei 12 mesi precedenti, viene concesso un credito di imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. In caso di assunzione di lavoratori "molto svantaggiati", l'arco temporale di fruizione dell'incentivo è, invece, di 24 mesi successivi all'assunzione.

- ***Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 2-bis)***

E' rifinanziato il credito d'imposta, previsto dalla Finanziaria 2007, per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali in alcune aree svantaggiate del Mezzogiorno.

- ***Semplificazione fiscale (art. 7)***

Al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese, sono apportate alle disposizioni vigenti modificazioni tese a semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Pertanto, **con il comma 2** sono introdotte le seguenti disposizioni:

punti a/d) – Gli accessi presso le imprese vanno coordinati tra i vari organi accertatori e unificati, e non potranno essere ripetuti per periodi di tempo inferiori al semestre. Presso le imprese in contabilità semplificata e presso i lavoratori autonomi non possono durare più di 15 giorni lavorativi in un trimestre;

punto e) – i lavoratori dipendenti ed i pensionati non dovranno più comunicare ogni anno al sostituto d'imposta le detrazioni per carichi di famiglia salvo che non siano intervenute variazioni;

punto i) – i contribuenti possono trasformare la richiesta di rimborso fatta in dichiarazione in richiesta di credito da utilizzare in compensazione; a tale scopo deve essere prodotta un'altra dichiarazione entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione;

punto l) – gli adempimenti ed i versamenti i cui termini cadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

punto m) – sono fissati nuovi limiti per la tenuta della contabilità semplificata: 400.000 euro per prestazioni di servizi e 700.000 euro per cessione di beni; **(a tale riguardo, si fa presente che i limiti per essere ammessi in precedenza alla tenuta della contabilità semplificata erano rispettivamente di € 306.874,14 e di € 516.456,90. I soggetti ammessi sono esonerati, per l'attività commerciale svolta, dalla tenuta del libro giornale, degli inventari, delle schede di mastri, del registro dei beni ammortizzabili. Devono, però, essere tenuti i registri IVA, completati delle scritture necessarie per la determinazione del reddito secondo il criterio della competenza economica che non coincide con quello della registrazione delle operazioni ai fini IVA);**

punto n)- punto 3 – sospesa per 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione, l'esecuzione forzata degli atti esecutivi;

punto o) – è eliminato l'obbligo, previsto dallo "spesometro", di comunicare le operazioni superiori a 3.000 euro se effettuate da privati con carte di credito;

punto p) - i soggetti all'IVA che effettuano gli acquisti di carburanti esclusivamente a mezzo carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 del DPR n. 605/73, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante;

punti q) e r) – è abolita la comunicazione di inizio lavori per ottenere la detrazione del 36% per la ristrutturazione edilizia; nelle fatture dei lavori eseguiti non è più necessaria l'indicazione del costo separato della mano d'opera. E' necessario, però, indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo delle detrazioni e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti di spesa;

punto s) – le imprese in contabilità semplificata possono dedurre le spese fino a 1.000 euro relative a corrispettivi periodici di competenza di due esercizi a cavallo, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;

punti u) e u-bis) – sulle iscrizioni a ruolo a seguito dei controlli in avvisi bonari sono possibili rateazioni in 6 rate trimestrali; se superiori a 20.000 euro la rateazione, previa garanzia, è possibile in 20 rate trimestrali. L'agente della riscossione deve avvisare prima di iscrivere ipoteca;

punto z) – è innalzata a 10.00 euro la soglia del valore dei beni d'impresa che è possibile eliminare dal ciclo produttivo; la distruzione necessita di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

punto aa) – è innalzato ad euro 300 l'importo delle fatture per le quali è consentito di avvalersi dell'annotazione in un unico documento riepilogativo;

punto gg-ter) – dal 2012 la soc. Equitalia cesserà le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi dei Comuni i quali effettueranno la riscossione spontanea e coattiva delle entrate loro spettanti;

punto gg-decies) – Equitalia non potrà iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito è inferiore a 20.000 euro se la pretesa è contestata o contestabile o se l'immobile è adibito ad abitazione principale del debitore; oltre 8.000 euro negli altri casi;

comma 2/quinquies – in caso di impugnazione di un avviso di accertamento, sono dovute le imposte nella misura di un terzo anziché del 50%.

- ***Impresa e credito (art. 8)***

Commi da 6 a 8 – viene introdotto il diritto alla rinegoziazione del mutuo in presenza di determinati presupposti.